



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 80217, con la quale la Sig.ra Giacona Maria, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 25/08/2016 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158789 del 29/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che la Sig.ra Giacona Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 25/08/2016;
- VISTA la nota prot. n. 2201 del 03/02/2017, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 7217 del 20/01/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/02/2017;
- VISTO il DA n. 5212 del 06/09/1991, registrato alla Corte dei Conti il 03/12/1991, reg. n. 17, fgl. n. 193, con il quale la predetta dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica 29/12/1985 ed economica 01/07/1991 nella qualifica di Dirigente Amministrativo;
- VISTO il DDG n. 3996 del 05/11/2001 con il quale alla Sig.ra Giacona Maria è stato consentito, ai fini di quiescenza, il riscatto di anni 4 quale periodo del corso di laurea in Giurisprudenza;
- VISTO il DDS 4255 del 23/09/2003 con il quale alla Sig.ra Giacona Maria sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 5, mesi 11 e giorni 20, quale periodo di servizio a contratto presso il Ministero dei Lavori Pubblici dall'11/01/1982 al 31/12/1987;

VISTO il DDS 6295 del 25/10/2016 con il quale alla Sig.ra Giacona Maria sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 3 e mesi 6, quale periodo di servizio prestati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall'1/01/1988 al 30/06/1991;

VISTO il DDG n. 2857 del 24/06/2002, con il quale la Sig.ra Giacona Maria, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stata inquadrata nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 01/10/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

ACCERTATO che Sig.ra Giacona Maria alla data del 15/02/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 giorni 19 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/07/1991 al 15/02/2017	25	7	14
Periodo riscattato(DDG n. 3996 del 05/11/2001)	4	0	0
Servizio ricongiunto(DDS 4255 del 23/09/2003)	5	11	20
Servizio ricongiunto(DDS n. 6295 del 25/10/2016)	3	6	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	1	4

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra GIACONA MARIA, nata a Palermo il 26/01/1955, Dirigente 3° fascia e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 15 FEB 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

